



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

All'ISPRA  
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca  
Ambientale

22/12/2015  
AG 88/15/AP

Oggetto: **Richiesta di parere prot. n. 149100 del 9.11.2015 in ordine alla possibilità di ricorrere all'affidamento diretto da parte dell'ISPRA all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato della fornitura di servizi e prodotti informatici da attivare sul sistema MODUS**

In esito a quanto richiesto con nota n. 149100 del 9.11.2015, si comunica che il Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 22 dicembre 2015 ha approvato le seguenti considerazioni.

Con riferimento alla prospettata convenzione tra l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), la stessa si ritiene che non potrebbe essere espressione di un legittimo affidamento *in house providing* in ragione dell'assenza dei presupposti, in specie della condizione attinente al «controllo analogo», considerata l'indipendenza e l'autonomia di un soggetto rispetto all'altro visto che l'IPZS e società le cui azioni sono totalmente di proprietà del Ministero) dell'Economia e delle Finanze, mentre l'ISPRA è ente pubblico di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui il Ministero si avvale nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalla normativa (art. 28, dl 112 /2008 e an. 1, dm 21.05.2010, n. 123).

Sotto un diverso profilo, si può valutare se l'affidamento di servizi informatici dall'ISPRA all'IPZS sia legittimo in ragione della normativa disciplinante le attribuzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ragione eventualmente di un'esclusiva legale riconducibile nell'ambito di applicazione dell'art. 19, comma 2, d.lgs. 163/2006.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è persona giuridica di diritto pubblico istituita con l. 6 dicembre 1928, n. 2744 e che svolge i compiti previsti dalla l. 13 luglio 1966, n. 559, dal regolamento di attuazione d.P.R. 24 luglio 1967, n. 806 e dalla L. 20 aprile 1978, n. 154. Risulta competente soprattutto



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

per le seguenti attività: produzione e fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati e delle pubblicazioni anche su supporti informatici, nonché dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato; stampa e gestione, anche con strumenti telematici, della Gazzetta Ufficiale e della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana; fornitura e spedizione della Gazzetta Ufficiale e della Raccolta Ufficiale agli uffici e organi dello Stato; stampa di pubblicazioni di carattere legislativo, di raccolte e di estratti di leggi e atti ufficiali e di pubblicazioni similari; pubblicazione e vendita di opere aventi particolare carattere artistico, letterario, scientifico e, in genere, culturale; attività riguardanti il conio di monete, medaglie, la fabbricazione di sigilli ufficiali e marchi metallici, fabbricazione di contrassegni dello Stato, riparazione di congegni e macchinari in uso o in proprietà dello Stato, perizia delle monete ritenute false; promozione e partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie di competenza (art. 2, I. 559/1966; art. 2, d.P.R. 806/1967; art. 1, I. 154/1978).

In tema di banche dati, il decreto del Ministero del Tesoro 20 gennaio 1993 intitolato "*Attribuzione all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato del compito della distribuzione di banche dati pubbliche a persone fisiche ed a persone giuridiche pubbliche e private*", richiama nelle premesse le funzioni attribuite all'Istituto dalla l. 559/1966 e dalla l. 2744/1928, in particolare quelle attinenti alla stampa e alla gestione della Gazzetta Ufficiale e della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica e alla diffusione immediata in tutto il territorio nazionale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nelle premesse del decreto ministeriale è, altresì, richiamata l'opportunità di «meglio organizzare, nell'area telematica, le competenze istituzionali dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato concernenti la divulgazione di pubblicazioni ufficiali dello Stato» e la possibilità che la struttura commerciale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato possa «essere utilizzata anche ai fini della diffusione di banche dati di pubblica utilità»; quindi il decreto in questione autorizza l'IPZS «ad effettuare la distribuzione di banche dati pubbliche a persone fisiche ed a persone giuridiche pubbliche e private attraverso un sistema informatico integrato con il centro telematico di distribuzione banche dati gestito dell'istituto stesso.

In ragione dell'autorizzazione contenuta nel decreto ministeriale citato, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sarebbe competente per la distribuzione e non per la creazione e lo sviluppo di banche delle pubbliche amministrazioni. Inoltre la competenza dell'Istituto Poligrafico in tema di distribuzione di banche dati di pubblica utility non si ritiene "esclusiva" ai sensi dell'art. 19, comma 2, del d.lgs.



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

163/2006 ove interferisca con la competenza di altre amministrazioni pubbliche ne si ritiene estendibile alle attività informatiche di creazione e sviluppo di banche dati di pubblica utilità. In tal senso appaiono confortare anche le stesse prescrizioni del decreto ministeriale che definiscono il servizio di distribuzione delle banche dati dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato come «integrativo rispetto ai servizi di distribuzione eventualmente svolti autonomamente dalle singole amministrazioni per le proprie produzioni», stabilendo che l'Istituto «stipula convenzioni con amministrazioni, enti od istituti pubblici fornitori di banche dati, a titolo gratuito od oneroso, per la relativa diffusione ai settori d'utenza di propria competenza», fermo restando che le amministrazioni, enti o istituti pubblici fornitori di banche dati «hanno la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni e dei metodi di ricerca» (art. 2, 3, 4, 5 e 7 del decreto ministeriale).

Pertanto, in virtù delle competenze riconosciute dal decreto ministeriale 20.01.1993 e sulla base di apposita convenzione sottoscritta con l'ISPRA ai sensi dell'art. 15, comma 1, l. 241/1990, si è dell'avviso che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato possa gestire l'attivazione sul sistema centrale MODUS di servizi informatici attinenti ad una banca dati di proprietà di altra pubblica amministrazione, fermo restando che la creazione e lo sviluppo della banca dati, nel caso di specie del Sistema Informativo Centralizzato per la raccolta, elaborazione e pubblicazione dei dati di monitoraggio marino-costiero, resta attività di competenza della singola amministrazione con il conseguente assoggettamento al Codice degli appalti pubblici dell'eventuale affidamento a terzi dei relativi servizi informatici.

*Raffaele Cantone*